



**TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI**

Sezione CIVILE – area commerciale

Il giudice delegato

-visto il ricorso con proposta di accordo ex art. 7 l. n. 3 del 2012 depositato nell'interesse di

;

-esaminati gli atti;

- considerato che parte ricorrente:

a) non e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quella proposta;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altri procedimenti di cui al presente ricorso;

c) ha fornito la documentazione prevista;

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista la relazione del professionista di cui sopra e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 12 bis l. n. 3 del 2012 e, in particolare:

a) la fattibilità del piano;

b) idoneità del piano ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché di quelli di cui a tributi costituenti entrate proprie dell'Unione Europea, IVA ed a ritenute operate e non versate;

- verificata l'assenza di atti in frode ai creditori;

- osservato che non emerge dagli atti che i creditori hanno assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere né che ha provocato dolosamente o con colpa grave il sovraindebitamento;

- osservato che non vi sono opposizioni, con particolare riferimento alla convenienza del piano;

P.Q.M.

Omologa il piano;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani 12/07/2022

Il giudice delegato  
dott. Giuseppe Rana